



MICHELE CARDUCCI

La distinzione tra atti, omissioni, lacune e “lacune critiche” dopo la sentenza CEDU “Verein KlimaSeniorinnen”

Nella Sentenza “*Verein KlimaSeniorinnen*”,

1. la Corte Edu parla di “**atti**” con riguardo alle varie modalità formali di esercizio del potere statale (dalla legge ai regolamenti ecc...), nelle differenze formali dei singoli ordinamenti statali ma in conformità con la qualificazione di “atto” di Stato nel diritto internazionale pubblico, come chiarito dal *Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato*, redatto nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale.
2. Questo inquadramento è confermato anche dalla distinzione, presente nell’UNFCCC e nell’Accordo di Parigi, tra *Measures* e *Policies*, termini volutamente più generici e non corrispondenti alla distinzione tra *Law* o *Regulation*, proprio per non condizionare la sostanza delle condotte statali responsabili rispetto alla forma della loro manifestazione esteriore.
3. Allo stesso modo, questo inquadramento corrisponde anche alla distinzione tra *Measures* e *Policies*, presenti nei Trattati europei (artt. 11 e 193 TFUE nonché l’art. 4 n.3 TUE).
4. La Corte Edu parla anche di “**omissioni**” in via altrettanto generale per indicare il mancato esercizio delle funzioni produttive degli “atti” dei vari Stati, per cui il termine “omissione” esprime il mancato esercizio della funzione statale.
5. Si trova, poi, utilizzato il termine “**lacuna legislativa**”, per indicare l’assenza di una qualsiasi norma ricavabile dalle disposizioni dell’ordinamento giuridico dello Stato (in funzione ovviamente del sistema delle fonti di quello Stato).
6. Infine, viene coniato l’espressione, al plurale, “**lacune critiche**”, per identificare la carenza dei requisiti necessari della condotta corretta, sottesa all’esercizio delle funzioni produttive degli atti, ossia di quello che, nel diritto pubblico internazionale è denominato “obbligo di condotta”, per indicare lo sforzo di agire in buona fede indipendentemente dal risultato (nella c.d. *Due Diligence*), sostanzialmente in modo analogo ai “canoni di diligenza e prudenza”, richiesti dalla giurisprudenza italiana per qualificare il *nemimen laedere* dei poteri pubblici.

Bibliografia di approfondimento

- Carducci M., *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in *DPCE online*, 2, 2024, 649-668, per la lettura della Sentenza CEDU sulla “lacuna critica”.
- De Franchis F., *Law Dictionary, I.English-Italian*, Milano, Giuffrè, 1984, dove si spiegano, alle voci corrispondenti, le infungibili distinzioni dei lemmi inglesi *Law, Regulation, Measures, Policies*, di cui solo il primo (*Law*) indica il diritto oggettivo, mentre tutti gli altri identificano attività o condotte materiali di soluzione di problemi, senza con questo tradursi in “*Norms*” (termine utilizzato solo dalla teoria del diritto).
- Mayer B., *Obligations of conduct in the international law on climate change: A defence*, in *RECIEL*, 27(2), 2018, 130-140, con riguardo al diritto internazionale pubblico.
- Morrone A., *Positivismo giudiziario. Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quaderni Costituzionali*, 1, 2024, 127-162, per l’analisi, nel contesto costituzionale italiano, della differenza/distinzione tra omissione e lacuna.